



POLITECNICO
MILANO 1863

LABORATORIO PROVE
MATERIALI

LPM/IOP.00.013
Agg.0 del 31.07.2024

Istruzione Operativa

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI UN'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE BASATA SU REBRANDING

INDICE DELLE REVISIONI		
Rev.	Data	Variazioni
0	31.07.2024	Prima emissione

RAQ E. Pini	Capo Servizio R. Minerva
VERIFICATO	APPROVATO



1. CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO

Nell'ambito delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione svolte dal Laboratorio Prove Materiali in qualità di Organismo Notificato (NB) n. 1777 in accordo al Regolamento (UE) n. 305/2011, la presente Istruzione Operativa intende fornire ai Fabbrikanti le indicazioni per la compilazione di un'Istanza di certificazione basata su rebranding, mediante utilizzo del modulo LPM/MOD.00.207, e per la redazione dei relativi allegati.

2. RIFERIMENTI

- Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
- LPM/DOC.00.007 Regolamento per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione di prodotti da costruzione secondo Reg. (UE) 305/2011
- LPM/IOP.00.012 Modalità di gestione del processo di certificazione in caso di Rebranding

Laddove non specificato, i riferimenti sopracitati si intendono nell'edizione/revisione in corso di validità.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Istruzione, valgono le seguenti definizioni:

Fabbrikante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio [rif. Reg. (UE) n. 305/2011, art. 2(19)]

Il Fabbrikante redige la Dichiarazione di Prestazione (DoP).

Fabbrikante di Ridenominazione (Rebranding Manufacturer): Un Fabbrikante [rif. Reg. (UE) n. 305/2011, art. 2(19)] che non produce personalmente i prodotti da costruzione rinominati, ma immette sul mercato un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio.


NOTA: un importatore o distributore che modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in modo tale da pregiudicare la conformità con la dichiarazione di prestazione, non è considerato un fabbricante di ridenominazione, ma un fabbricante in senso normale.

Produttore Fisico: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto destinato a essere immesso sul mercato come prodotto da costruzione rinominato con il nome o il marchio di un fabbricante di ridenominazione. Nel caso del Rebranding, il produttore fisico non è il fabbricante come definito nel Regolamento (UE) n. 305/2011, art. 2(19).

NOTA: un produttore fisico può immettere sul mercato prodotti da costruzione identici con il suo nome o marchio. Per questi prodotti da costruzione identici, è considerato il Fabbrikante ai sensi dell'art. 2(19) del Reg. (UE) n. 305/2011



4. INTERAZIONE TRA PRODUTTORE FISICO E FABBRICANTE DI RIDENOMINAZIONE



Nella figura sopra è schematizzata l'interazione tra il Produttore Fisico (azienda A) e il Fabbricante di ridenominazione (azienda B) in un caso di Rebranding.

I prodotti A e B sono da intendersi come identici (stesso stabilimento produttivo, stessi materiali e specifiche, stesse lavorazioni e sistema di FPC, ecc) e differiscono solo per la denominazione commerciale e per il marchio. Entrambi i prodotti sono realizzati dall'azienda A, ma mentre il prodotto A è immesso sul mercato dall'azienda A (nella sua veste di Fabbricante), il prodotto B è immesso sul mercato dall'azienda B.

Condizione necessaria perché ciò sia possibile, è la stipula di un accordo tra Produttore fisico e Fabbricante di Ridenominazione sulla base del quale l'azienda A fornisce all'azienda B un "clone" del Prodotto A che potrà essere immesso sul mercato dall'Azienda B con il nome commerciale di Prodotto B. Entrambi i prodotti sono marcati CE e accompagnati dalla Dichiarazione di prestazione emessa dai rispettivi fabbricanti.

Il rebranding può assumere diverse forme:



- Il Fabbricante di ridenominazione B ha un magazzino dove riceve i prodotti dal Produttore Fisico A, vi appone il proprio marchio e li consegna al cliente finale
- Il Fabbricante di ridenominazione B riceve dal Produttore fisico A i prodotti da costruzione già completi del marchio B e li consegna al cliente finale
- Il Produttore fisico A appone sui prodotti da costruzione il marchio del Fabbricante di ridenominazione B e spedisce direttamente i prodotti ai clienti del Fabbricante di ridenominazione, senza che gli stessi transitino presso il magazzino di B.

5. COMPILAZIONE DEL MODULO LPM/MOD.00.207

La presentazione di un'Istanza di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione di prodotti da costruzione basata su Rebranding deve avvenire mediante utilizzo dello specifico format **LPM/MOD.00.207** da compilarsi a cura del Fabbricante di ridenominazione secondo le indicazioni di seguito riportate per ciascuno dei punti previsti nel modulo:

1. Istanza per il rilascio di:

Selezionare la tipologia di certificazione richiesta in funzione del sistema di valutazione e verifica di costanza della prestazione (VVCP) previsto dalla specifica tecnica armonizzata di riferimento:

- Certificato di Costanza della Prestazione del prodotto da costruzione *per i sistemi di VVCP 1 e 1+*
- Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica *per il sistema di VVCP 2+*

L'opzione

- Estensione del Certificato *deve essere selezionata, in alternativa alle precedenti, nel caso in cui il Fabbricante di ridenominazione sia già titolare di un certificato e ne richieda l'estensione del campo di applicazione per introduzione ad esempio di un nuovo fornitore o di una nuova gamma di prodotto.*

2. Fabbricante

Riportare le informazioni anagrafiche relative al Fabbricante di Ridenominazione richiedente la certificazione

3. Richiedente – Mandatario

Compilare la sezione solo nel caso in cui il Fabbricante di Ridenominazione abbia dato mandato scritto a un mandatario di presentare l'istanza e di svolgere in sua vece altri compiti specificati nel mandato stesso [rif. Reg. (UE) n.305/2011 art.12]

4. Produttore fisico

Riportare le informazioni anagrafiche relative al Produttore fisico specificando in particolare la sede dello stabilimento produttivo/degli stabilimenti produttivi dove vengono realizzati i prodotti che saranno oggetto di rebranding.



5. Il Sistema di Gestione per la Qualità del Fabbricante di ridenominazione è certificato in accordo alla ISO 9001?

Riportare il dettaglio delle eventuali certificazioni di cui il Fabbricante di ridenominazione è in possesso che siano attinenti all'ambito di riferimento dell'istanza.

Il Sistema di Gestione per la Qualità del Produttore fisico è certificato in accordo alla ISO 9001?

Riportare il dettaglio delle eventuali certificazioni di cui il Fabbricante di ridenominazione è in possesso che siano attinenti all'ambito di riferimento dell'istanza.

6. Prodotto da costruzione oggetto dell'istanza

- Selezionare la specifica tecnica armonizzata di riferimento del prodotto e il relativo Sistema di VVCP
- Indicare la denominazione commerciale che il Fabbricante di ridenominazione intende attribuire al prodotto
- Indicare la tipologia di prodotto tra le diverse previste all'interno della specifica tecnica armonizzata di riferimento
- Indicare le caratteristiche principali del prodotto per ciascuno dei modelli oggetto dell'istanza (carichi, spostamenti, dimensioni, velocità, ecc...)

7. Processi esternalizzati

Nel caso in cui il Produttore Fisico di cui al punto 4. abbia affidato a fornitori esterni uno o più attività (ivi incluse progettazione, controllo e prove di FPC) inerenti al processo produttivo dei prodotti oggetto dell'istanza di certificazione, riportare i riferimenti del fornitore.

8. Valutazione della prestazione del prodotto

Riportare i riferimenti del laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove di determinazione del prodotto tipo per il prodotto oggetto di rebranding

9. Estremi del certificato di costanza della prestazione del prodotto / certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica di cui è titolare il Produttore Fisico

Riportare i riferimenti e lo stato di validità del certificato, inerente al prodotto oggetto di rebranding, di cui è titolare il Produttore Fisico .

6. REDAZIONE DEGLI ALLEGATI AL MODULO LPM/MOD.00.207

l'Istanza di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione di prodotti da costruzione basata su Rebranding si considera completa solo se accompagnata dagli allegati in essa richiesti, di seguito dettagliati.

All.1: allegare visura camerale aggiornata



All.2: solo nel caso in cui il Fabbricante di ridenominazione abbia individuato il mandatario di cui al punto. 3, allegare copia del mandato in cui siano specificati i compiti di VVCP che il mandatario è autorizzato a svolgere.

All.3: solo nel caso in cui l'istanza di certificazione non sia sottoscritta dal legale rappresentante del Fabbricante di ridenominazione, allegare delega di firma.

All.4: allegare Accordo di Rebranding tra il Fabbricante di Ridenominazione e il Produttore Fisico sottoscritto da entrambe le parti.

L'Accordo di Rebranding dovrà riportare, oltre alle attività oggetto di collaborazione, i seguenti contenuti minimi:

- **identificazione del prodotto da costruzione** oggetto di rebranding (incluse eventuali specifiche dei modelli/range di prodotto) con **riferimento al certificato** di costanza della prestazione / conformità del controllo di produzione in fabbrica di cui è titolare il Produttore Fisico
- **autorizzazione del Produttore fisico** al Fabbricante di ridenominazione ad utilizzare i risultati delle prove di tipo eseguite sul prodotto da costruzione oggetto di rebranding [*si veda Reg. (UE) n.305/2011, art. 36(1.b)*]
- **impegno del Produttore Fisico a:**
 - a) trasmettere all'Organismo Notificato individuato dal Fabbricante di Ridenominazione copia della documentazione inerente alla determinazione del prodotto tipo (rapporti delle prove di tipo);
 - b) trasmettere all'Organismo Notificato individuato dal Fabbricante di Ridenominazione la documentazione e le procedure inerenti al sistema di FPC (controllo di produzione in Fabbrica) implementato;
 - c) rendere visionabile la documentazione di cui ai punti (a) e (b) alla Autorità Notificante, all'Ente di Accreditamento e alle Autorità Nazionali di Sorveglianza in caso di richiesta;
 - d) conservare le registrazioni di FPC relative alla produzione dei prodotti da costruzione oggetto di rebranding per almeno 10 anni [*si veda Reg. (UE) n. 305/2011 art. 11*] e a renderle accessibili all'Organismo Notificato individuato dal Fabbricante di Ridenominazione e alle Autorità Nazionali di Sorveglianza che ne facessero richiesta per 10 anni, anche in caso di cessazione del contratto di collaborazione per rebranding;
 - e) consentire all'Organismo Notificato individuato dal Fabbricante di Ridenominazione l'accesso al proprio sito produttivo per eseguire l'Ispezione Iniziale e le Ispezioni di Sorveglianza previste ai fini del rilascio e mantenimento della certificazione;
 - f) comunicare all'Organismo Notificato individuato dal Fabbricante di Ridenominazione ogni variazione al proprio processo produttivo che possa invalidare le prove di determinazione del prodotto tipo di cui al punto a);
 - g) comunicare all'Organismo Notificato individuato dal Fabbricante di Ridenominazione ogni variazione del sistema di FPC implementato che possa avere impatto sulle caratteristiche dei prodotti coperti da certificazione;
 - h) fornire al Fabbricante di Ridenominazione, per ciascun prodotto da costruzione fornito nell'ambito del contratto di collaborazione per rebranding, le informazioni necessarie per la emissione della Dichiarazione di Prestazione e una dichiarazione di conformità dei prodotti ai requisiti della specifica tecnica armonizzata di riferimento;



- i) Informare il Fabbricante di Ridenominazione di qualsiasi modifica al proprio sistema di FPC in riferimento alla specifica tecnica armonizzata di riferimento per il prodotto;
 - j) mantenere il certificato emesso dal proprio Organismo Notificato in corso di validità (o comunicare tempestivamente al Fabbricante di Ridenominazione eventuali variazioni/sospensioni/revoche);
 - k) informare il Fabbricante di Ridenominazione in merito a eventuali non conformità, sia interne che emesse dal proprio Organismo Notificato, che possano impattare sui prodotti oggetto di rebranding;
 - l) Informare Fabbricante di Ridenominazione in merito a eventuali reclami che impattino sui prodotti oggetto di rebranding;
- **Specificare le modalità di stoccaggio e consegna** del prodotto al cliente finale, ovvero:
 - i prodotti oggetto di rebranding sono spediti dal Produttore Fisico al magazzino del Fabbricante di Ridenominazione che vi appone il proprio marchio e li consegna al cliente finale
 - i prodotti oggetto di rebranding sono spediti dal Produttore Fisico al magazzino del Fabbricante di Ridenominazione già completi del marchio di quest'ultimo che li consegna al cliente finale
 - il Produttore Fisico appone sui prodotti da costruzione il marchio del Fabbricante di Ridenominazione e spedisce direttamente i prodotti ai clienti finale del Fabbricante di Ridenominazione, senza che gli stessi transitino presso il magazzino di quest'ultimo.

Nel caso in cui siano adottate più modalità fra quelle sopra indicate è necessario riportarle tutte.

- **Periodo di validità** dell'accordo di rebranding.

All.5: allegare documentazione tecnica descrittiva del prodotto.

In particolare:

- Copia del certificato di costanza della prestazione/certificato di conformità del controllo di produzione in Fabbrica di cui è titolare il Produttore Fisico, comprensivo di eventuali allegati tecnici in cui sia esplicitata la gamma di prodotti coperti dalla certificazione.
- copia dei rapporti delle prove di tipo emessi dal laboratorio notificato per la determinazione del prodotto tipo.

In generale, per la condivisione dei risultati di prova [si veda Reg. (UE) n.305/2011, art. 36(1.b)] tra Produttore Fisico e Fabbricante di Ridenominazione, è opportuno che quest'ultimo abbia copia dei rapporti di prova integrali (prove di tipo e eventuali prove di autocontrollo), in quanto deve rispondere della marcatura CE dei propri prodotti e, in caso di contestazione, deve essere in grado di dimostrare quanto dichiarato, oltre a poter appurare ad esempio le condizioni di prova e i campioni testati.

- documentazione tecnica appropriata redatta dal Fabbricante di Ridenominazione che dimostri la corrispondenza del prodotto oggetto di rebranding (prodotto B) con il prodotto-tipo del prodotto A.

All.5: allegare schema del flusso produttivo relativo alla produzione dei prodotti oggetto di rebranding comprensivo di tutti i processi (dalla progettazione, alle lavorazioni, alle prove di FPC, allo stoccaggio e apposizione della marcatura CE), indicando la sede in cui vengono eseguiti e gli eventuali outsourcer coinvolti.